

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio
al 31 dicembre 1967 dell'Azienda elettrica ticinese e la modificazione
della legge 25 giugno 1958 istituyente l'Azienda elettrica ticinese

(del 15 novembre 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'anno 1967 è stato caratterizzato da parecchi fatti importanti e determinanti per il corso della politica idroelettrica cantonale e in particolare per il rafforzamento dell'AET. Si tratta della inaugurazione dell'impianto della Nuova Biaschina, avvenuto con una cerimonia ufficiale svoltasi il 18 ottobre; della decisione del Gran Consiglio, il 18 gennaio 1967, di accogliere le proposte del Consiglio di Stato per il riscatto dell'impianto del Piottino alla scadenza dell'attuale concessione, ossia al 1. maggio 1972; dell'assunzione, con effetto dal 1. aprile 1967, da parte dell'AET della fornitura di energia di complemento all'Azienda elettrica di Lugano, precedentemente rifornita dall'Atel.

La produzione 1967 dell'AET è ancora aumentata, anche se in misura minore del 1966, anno in cui la centrale della Nuova Biaschina era già stata messa parzialmente in servizio. L'evoluzione nel periodo 1964-1967 è attestata dal seguente specchio:

<i>Impianto</i>	<i>Produzione in mi. kwh.</i>			
	<i>1964</i>	<i>1965</i>	<i>1966</i>	<i>1967</i>
Biaschina	226,46	223,16	330,37	374,28
Tremorgio	7,98	7,58	6,99	13,54
Verzasca (1/3)	0,16	53,36	71,45	83,14
	<hr/> 234,60	<hr/> 284,10	<hr/> 408,81	<hr/> 470,96

La produzione propria dell'AET nel 1967 — che si ripartisce in 294,7 mi. kwh. di energia estiva (240,5 nel 1966) e in 176,2 mi. kwh. di energia invernale (168,3) — rappresenta il 13,2% (14,5 % nel 1966) della produzione totale del Cantone, FFS escluse, che è stata di 3584 mi. kwh. (2813). La diminuzione percentuale è dovuta all'aumento notevole di produzione di altri impianti, in parte per l'anno idrologico più favorevole, ma specialmente per le opere del secondo periodo delle Officine idroelettriche della Maggia, la cui produzione di energia è salita dai 929 mi. kwh. del 1966 ai 1337 del 1967.

Del quantitativo di 3584 mi. kwh. ne sono stati consumati nel Cantone 862,2 mi. kwh. (831,1 nel 1966), mentre 2721,8 mi. kwh. (1981,9) sono stati esportati. L'aumento percentuale del consumo, 3,7 %, è stato notevolmente inferiore a quello dell'anno precedente (7,5 %).

Nel 1967 la produzione dell'impianto della Nuova Biaschina è stata assai vicina al livello medio di produzione previsto in 380 mi. kwh. L'energia è di alto valore, malgrado che i costi di costruzione dell'impianto, preventivati in 54 milioni, siano saliti a 78 milioni di franchi in cifra tonda.

E' a questo proposito da rilevare che il preventivo è stato allestito nel 1960. L'impianto è stato costruito negli anni 1962-1967. I fattori principali dell'aumento dei costi sono stati :

- l'aumento della potenza dell'impianto per oltre 2 milioni di franchi ;
 - gli imprevisti geologici, nell'esecuzione della galleria, per oltre 5 milioni di Fr.;
 - il rincaro dei costi della mano d'opera (aumento medio dei salari del 34 % nel periodo di costruzione) e del materiale per oltre 12 milioni di franchi ;
 - l'aumento del tasso d'interesse sul capitale investito per circa 1 milione di Fr.
- Molto elevata è stata la produzione dell'impianto della Verzasca e dell'impianto del Tremorgio.

Nel corso dell'anno è già stata messa in esercizio la centrale di Stalvedro, che conferirà altri 60 mi. kwh. Il riscatto dell'impianto del Piottino avrà effetto con il 1. maggio 1972 e solo a quel momento potrà pertanto essere considerato dal programma energetico dell'AET.

Nel rapporto 18 gennaio 1968 della Commissione speciale delle forze idriche si era espresso il desiderio che fosse periodicamente presentato un rapporto speciale di previsione, indicante stato e previsioni di produzione, di prelievo e di consumo per anni massimi, medi o minimi. Il Consiglio di Stato ritiene opportuno presentare in questa sede alcune tabelle di previsione, per una migliore orientazione del Gran Consiglio.

Si premette che l'anno 1967 ha segnato, come citato all'inizio, un notevole rafforzamento della posizione dell'AET nel mercato energetico ticinese con l'entrata in vigore del contratto per la fornitura dell'energia di complemento alla Azienda elettrica di Lugano. Così la fornitura di energia dell'AET agli utenti ticinesi è salita da 233.387 a 350.604 mi. kwh., di cui 99 mi. kwh. forniti a Lugano. Il resto della produzione AET ha formato oggetto di scambi con l'ATEL e con la Società elettrica di Laufenburg.

Con la fine del 1967, essendosi le Aziende di Chiasso e di Mendrisio liberate dai loro vincoli contrattuali con Lugano, l'AET ha assunto direttamente la fornitura di energia a dette aziende. L'operazione è stata preceduta da delicati, difficili negoziati sulle tariffe con le Autorità dei due Comuni del Mendrisiotto, sfociati in conclusioni che hanno permesso di conciliare in modo ragionevole e soddisfacente le due esigenze della gestione secondo criteri commerciali e del carattere di servizio pubblico all'utenza, già espressa dalla Commissione speciale delle forze idriche con l'invito, in particolare proprio nel rapporto del 18 gennaio 1968, a ricercare il livellamento delle tariffe sul piano cantonale.

A dipendenza degli attuali rapporti fra produzione e fabbisogno si è finora rinunciato, come rilevato già nel messaggio dello scorso anno, al ritiro da parte dell'AET delle quote cantonali d'energia degli impianti della Maggia S.A. e della Blenio S.A. Il problema dell'impiego delle quote della Maggia S.A. è oggetto ora di particolare esame a dipendenza della scadenza della relativa convenzione fra il Ticino e i partner confederati.

Gli esperti della Commissione federale sui problemi della protezione dell'aria e dell'acqua non hanno ancora presentato la perizia sulla prevista centrale termica del Mendrisiotto. Il Consiglio di amministrazione dell'AET segue in collaborazione con l'Autorità politica l'evolvere della situazione nel campo dell'impiego dell'energia nucleare, finalmente oggetto in Svizzera di importanti iniziative. Si tratta di salvaguardare le possibilità di partecipazione dell'AET a impianti nucleari di terzi.

Il potenziamento dell'AET è legato anche alla disposizione di una efficiente rete per il trasporto di energia. A tale fine è stata decisa la partecipazione dell'AET alla realizzazione dell'elettrodotto Gorduno - Soazza, che creerà un prezioso colle-

gamento con la rete della Società elettrica di Laufenburg. La richiesta al Gran Consiglio per la concessione del credito è stata presentata con il messaggio n. 1517 del 28 maggio 1968.

Nel corso del 1967 è continuata l'azione per la sistemazione delle concessioni scadute o oggetto di domande d'estensione, avviata con il messaggio 22 luglio 1966 sullo sfruttamento delle acque del Cassarate e del Franscinone da parte del Comune di Massagno, votato dal Gran Consiglio il 16 dicembre 1966. Sono stati presentati il 22 dicembre 1967 i messaggi per regolare le concessioni per lo sfruttamento delle acque del riale Ceresa da parte della Cooperativa elettrica di Faido e del riale Calcaccia da parte del Comune di Airolo. Il Gran Consiglio si è pronunciato favorevolmente il 21 febbraio 1968. Reca la data del 12 settembre 1967 il decreto legislativo sull'ammodernamento e il potenziamento dell'impianto della Morobbia, chiesto dal Comune di Bellinzona.

Già lo scorso anno si era potuto annunciare la conclusione dei lavori della Commissione consultiva extraparlamentare istituita nel 1964 dal Consiglio di Stato per l'esame dei problemi della partecipazione di Comuni e industrie a nuovi impianti dell'AET e delle zone di distribuzione dell'energia. Specialmente il secondo di questi problemi riveste grande importanza e una sua soluzione è stata più volte sollecitata.

Se il Gran Consiglio non è ancora stato orientato sulle conclusioni della Commissione, ciò è dovuto al fatto che si è ritenuto opportuno permettere all'AET di pronunciarsi. Il Consiglio d'amministrazione ha concluso il suo esame condividendo le proposte della Commissione, che nel mese di maggio hanno formato oggetto di uno scambio di opinioni tra il Consiglio di Stato e una delegazione dell'AET. Chiusa questa fase di consultazione il Consiglio di Stato ha proceduto a una discussione preliminare fissando le direttive in base alle quali si sta elaborando il messaggio per il Gran Consiglio, che sarà presentato nelle prossime settimane.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto invece di presentare con questo messaggio due proposte di modificazione della legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese, su temi particolari.

Si tratta anzitutto della modificazione dell'art. 19 sulla ripartizione dell'utile. Secondo la formulazione originale l'utile riceve la seguente destinazione: 20 % al fondo per il promovimento dell'economia cantonale; 40 % al fondo di rinnovamento degli impianti e di potenziamento della produzione; 40 % al bilancio dello Stato.

L'esperienza di dieci anni ha dimostrato che, il fondo di rinnovamento degli impianti e di potenziamento della produzione, voluto nel 1958 dalla Commissione speciale del Gran Consiglio (cfr. rapporto 6 giugno 1958 sul messaggio 25 ottobre 1957 concernente l'istituzione dell'Azienda elettrica ticinese, pag. 5), non ha più una sufficiente giustificazione. Il Consiglio d'amministrazione può raggiungere le finalità ricercate con la creazione del fondo attraverso una saggia e previdente politica d'ammortamento. Ciò in effetti è avvenuto, ragione per cui la destinazione costante di parte dell'utile al fondo speciale viene in realtà a creare una illogica duplicità d'interventi.

Pertanto il Consiglio di Stato, con l'adesione del Consiglio d'amministrazione dell'AET, propone lo stralcio della destinazione del 40 % dell'utile al fondo di rinnovamento degli impianti e di potenziamento della produzione. Nella misura equivalente, quindi dal 40 all'80 %, può essere aumentata la percentuale da assegnare al bilancio dello Stato. Non vi è timore alcuno che l'aumento di questa percentuale possa influire negativamente sulla politica dell'AET. Quanto è stato fatto sin dalla costituzione ha indicato che, correttamente, non si è usata l'AET come strumento fiscale. Si è praticato una politica di prezzi assai favorevoli per le

aziende e le industrie clienti dell'AET e si è mantenuto in limiti modesti l'utile da ripartire. Per molti anni è stato ripartito un importo di Fr. 300.000,—. Solo con l'esercizio 1965 l'utile è salito a Fr. 500.000,—.

Per ragioni d'ordine si propone di mettere in vigore la riforma con il 1. gennaio 1968. Pertanto la destinazione dell'utile dell'esercizio 1967 avverrà ancora secondo il vecchio testo dell'art. 19. I mezzi attualmente accumulati sul fondo — Fr. 1.093.135,90 — rimarranno a disposizione dell'AET per le finalità fissate nel 1958.

L'altra riforma si riferisce all'art. 4 cpv. 2, che, stabilito l'esonero dell'azienda da imposte e tasse che non siano quelle di concessione e di esercizio, prevede il versamento ai Comuni di un compenso di Fr. 3,— per anno e per cavallo lordo per la perdita delle imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall'azienda. L'importo è stato fissato per analogia con l'indennità compensatoria prevista dall'art. 14 della legge federale del 1916 sull'utilizzazione delle forze idrauliche per gli impianti della Confederazione (cfr. rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 6 giugno 1958 sul messaggio 25 ottobre 1957 concernente l'istituzione dell'Azienda elettrica ticinese, pag. 3).

Con la riforma 21 dicembre 1967 della predetta legge federale, preceduta da un dibattito assai aspro, questa indennità è stata aumentata a Fr. 4,—. Pare logico quindi adeguare l'indennità del diritto cantonale avente uguali finalità. Il Consiglio d'amministrazione dell'AET si è dichiarato d'accordo con la proposta del Consiglio di Stato. Questa riforma entrerà in vigore il 1. gennaio 1969.

Si ritiene invece di prescindere da una modificazione degli altri capoversi dell'art. 4, il tema essendo legato a quella della revisione della legge del 13 novembre 1957 per il riparto in sede comunale delle imposte delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate, dalla quale sono ripresi i criteri di riparto dell'art. 4.

Come noto la revisione della legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche è stata essenzialmente operata per aumentare da Fr. 10,— a Fr. 12,50 per cavallo lordo la tassa annua massima d'esercizio. Il Consiglio di Stato ha deciso di far uso di questa facoltà a partire dal 1. gennaio 1969 e ha provveduto, con atto 22 ottobre 1968, alla relativa notifica a tutti i beneficiari di concessioni. Secondo la norma transitoria federale, per i diritti esistenti l'aumento avverrà con scatti annuali distribuiti su tre anni. Il maggior gettito dei canoni di esercizio supererà quindi nel 1971 la somma di 1 milione di franchi.

Vi invitiamo pertanto a dare la vostra approvazione agli annessi disegni di decreto legislativo e di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.


Per il Consiglio di Stato,


Il Presidente :


B. Celio

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli







DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio dell'Azienda elettrica ticinese al 31 dicembre 1967

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 novembre 1968 n. 1553 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati il conto perdite e profitti e il bilancio dell'AET al 31 dicembre 1967 con un utile di Fr. 577.386,91.

Art. 2. — E' approvata la proposta del Consiglio d'amministrazione dell'AET di ripartire l'utile come segue :

— 5 % riserva legale, giusta l'art. 18 cpv. 2 della legge	Fr. 26.900,—
— utile da devolvere allo Stato, giusta l'art. 19	Fr. 500.000,—
— riporto a nuovo	Fr. 50.486,91
T o t a l e	Fr. 577.386,91

Art. 3. — E' dato scarico al Consiglio d'amministrazione, alla direzione e all'ufficio di revisione dell'AET.

Art. 4. — Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

LEGGE

che modifica la legge 25 giugno 1958 istitutiva l'Azienda elettrica ticinese

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 novembre 1968 n. 1553 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Gli art. 4 cpv. 2 e 19 della legge 25 giugno 1958 istitutiva l'Azienda elettrica ticinese sono modificati come segue :

Art. 4, cpv. 2. — A titolo di compenso per la perdita delle imposte comunali su impianti assunti o costruiti dall'azienda, questa versa ai Comuni una indennità di Fr. 4,— per anno e per cavallo lordo.

Art. 19. — L'utile rimanente dell'azienda risultante dopo l'applicazione dell'art. 18, è devoluto allo Stato con la seguente destinazione :
20 % al fondo per il promovimento dell'economia cantonale,
80 % al bilancio dello Stato.

Art. 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

La modificazione dell'art. 19 entra in vigore il 1. gennaio 1968.

La modificazione dell'art. 4 entra in vigore il 1. gennaio 1969.

